

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 76

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda materia più volte sottoposta, ma senza risultato, all'esame del Parlamento.

Nel passato si è sempre sostenuto, e fondatamente, che la tutela professionale del commercialista riguardando interessi di carattere imprenditoriale non poteva essere valutata, nel bilanciamento dei valori, ad un livello superiore di quello delle esigenze di giustizia così come è pacificamente riconosciuto per l'attività professionale dell'avvocato, del medico e del sacerdote che tutelano rispettivamente valori di libertà, di salute e di fede che non solo la nostra

Costituzione ma lo stesso diritto naturale, considerano valori primari della persona umana.

Peraltro, nel corso degli anni e soprattutto da quando la recente normativa penale in materia fiscale e valutaria ha sanzionato con la pena della reclusione le violazioni di legge in tale attività, la condizione professionale del commercialista e del ragioniere è venuta a coincidere con la tutela di comportamenti che possono dar luogo ad incriminazione penale, esattamente come avviene per la tutela che l'avvocato presta al proprio assistito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tali condizioni l'escludere il commercialista dal diritto di astenersi dal testimoniare sui fatti dei quali è venuto a conoscenza per ragioni di assistenza professionale, significa misconoscere l'esercizio del patro-

cinio professionale del commercialista e consentire disparità professionale ingiusta e discriminatoria.

Per queste ragioni si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale».